

subire l'esame il neoeletto patriarca (Francesco Vendramino). Enumerate le ragioni militanti per la pretesa del pontefice, nelle quali sono nominati i papi Giovanni I, Alessandro III, Innocenzo III e il defunto patriarca Matteo Zane, espongono quelle che potrebbe addurre la repubblica per la negativa, basate specialmente sul diritto di patronato, sulla consuetudine da tempi antichi, su decreti del concilio di Trento; e qui sono nominati i papi Pio IV e Clemente VIII. Concludono però suggerendo una via di transazione, cioè che il patriarca vada a Roma, e che quivi il papa lo faccia esente coi suoi successori da ogni ulteriore comparsa personale, non ostante il decreto di Clemente VIII pei vescovi d'Italia e Sicilia che, non essendo *ad perpetuam rei memoriam*, doveva intendersi valevole solo durante la vita di quel pontefice (v. n. 32).

Letto in Senato il 24 novembre.

32. — 1608, Gennaio 9. — c. 81. — Il cardinale Borghese (Scipione Caffarelli) al vescovo di Rimini (Berlinghieri Gesso) nunzio a Venezia (in volgare). Fa sapere che se il neoeletto patriarca andrà a Roma, il papa è disposto a fare esenti quindinanzi in perpetuo dall'obbligo di presentarsi colà per l'esame tutti i patriarchi venturi (v. n. 31).

Data a Roma. — Sottoscritta dal cardinale.

33. — 1609, Ottobre 25. — c. 81 t.^o — Si fa memoria (in volgare) che il doge presentò al Collegio un registro di lettere di Pietro Diedo cav., mandato nel 1489 ambasciatore al soldano d'Egitto (in Cairo), contenente, esso registro, i rapporti sulle negoziazioni passate con quel sovrano e terminate dal segretario Alvise Borghi dopo morto (in Egitto) il Diedo.

Il libro fu dato da Latino da Colle ad Ermolao Zane, per farne omaggio alla Signoria, ed il Zane lo passò al doge che, lettolo, lo trovò importante, onde fu fatto riporre fra le scritture segrete.

34. — 1609, Dicembre 12. — c. 82. — Breve di papa Paolo V a Berlinghieri (Gesso) vesc. di Rimini, nunzio a Venezia. Avendo i Turchi occupata gran parte dell'Ungheria, e potendosi temere che volgano l'armi contro altri cristiani coi quali falsamente professano amicizia; dice d'aver esortato Venezia a non fidarsi di quegli infedeli, ma a preparare valida difesa contro gli eventuali loro assalti, al che anche di proprio impulso essa diè mano; e per aiutarla, pensando concorrere alla sicurezza di tutta Italia e dell'Adriatico, e imitando quanto fecero Clemente XIII ed altri papi predecessori, di moto proprio, impone otto decime sulle rendite di tutte le chiese e benefici ecclesiastici degli stati veneti, tanto del clero laico che del regolare, e del pari otto decime sulle pensioni assegnate a carico delle dette rendite. Eccettua i benefici dei cardinali ecc., come nel n. 67 del libro XXVI, e concede quattro decime e mezza pure come nello stesso breve. Il tutto da riscuotersi nel corso dei prossimi quattro anni da oggi, e alla riscossione delega il nunzio ecc. come nel breve citato.

Dato a Roma presso S. Pietro. — Sottoscritto da S. (Scipione) Cobellucci.